

Antonio Rivezzo

Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana

(doi: 10.1439/100828)

Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664)

Fascicolo 2, giugno 2021

Ente di afferenza:

Università Luiss (luiss)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana

1. PROLOGO: LA PROTEZIONE AMBIENTALE NEI TESTI COSTITUZIONALI CONTEMPORANEI

In prospettiva costituzionalistica, si può per molti versi definire il XXI come il secolo dell'emersione delle politiche ambientali, qualunque cosa si voglia significare con il lemma «ambiente». Un chiaro indizio in tal senso può ricavarsi dal raffronto del dato meramente quantitativo, seppur grezzo, delle costituzioni attualmente vigenti – che contengano riferimenti al termine in discorso – rispetto al recente passato: «le Costituzioni che prevedono a vario titolo forme di tutela ambientale sono passate da poco più di 40 (nel 1989) a 153 (ad oggi), con un numero di ordinamenti a “costituzionalizzazione ambientale” triplicato e che copre ormai più dei tre quarti degli Stati membri dell'assemblea delle Nazioni unite (193)» (Amirante 2019, 3). Al cospetto di una simile evidenza numerica – per di più consolidatasi in un già apprezzabile lasso di tempo (circa un trentennio) – sembra lecito concludere che si sia di fronte a una vera e propria *tendenza* del costituzionalismo contemporaneo e non invece a una moda passeggera o a un fenomeno congiunturale.

Partirei pertanto da qui, cercando innanzitutto di raffinare il dato quantitativo, così da ricavare ulteriori spunti di riflessione, per ora sempre di ordine generale, utili al momento di calare il discorso sul piano del Diritto costituzionale interno. All'accrescimento numerico dei testi costituzionali che si interessano della protezione ambientale, infatti, pare accompagnarsi una parallela tensione verso tipologie di tutela vieppiù intense e strutturate, tanto che è stata proposta una classificazione statica delle costituzioni vigenti in tre tipologie (ancora Amirante 2000, 24 ss.):

a) *ambientali* in senso proprio, ossia contenenti *ab origine* disposizioni specificamente dedicate all'ambiente;

b) *revisionate*, tali essendo quelle nelle quali i dispositivi ambientali siano stati inseriti in un secondo momento;

c) *silenti* rispetto allo specifico argomento¹.

L'intavolazione surriportata non ha valore meramente descrittivo bensì (blandamente) prescrittivo, in quanto è evidente che un testo normativo che nasca incorporando sin dall'inizio un determinato valore o principio vanterà, presumibilmente, un grado di coerenza – in termini di ponderazione e contemperamento con altri valori o principi potenzialmente confliggenti – superiore a quello di un testo nel quale un determinato valore/principio (nel nostro caso, la protezione ambientale) venga inserito successivamente, andando così a incidere su un equilibrio in un qualche modo già dato in sede di prima stesura. Da questo punto di vista, le costituzioni *revisionate* e quelle *silenti* presentano problematiche sovrapponibili, proprio alla luce della surricordata tendenza espansiva del costituzionalismo ambientale, che finirà progressivamente per erodere la categoria *sub-c* a vantaggio per lo più di quella *sub-b* (almeno in ambito euro-occidentale).

2. L'AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1947

L'ordinamento costituzionale italiano mi pare possa confermare la bontà di tale ultima considerazione in maniera abbastanza chiara. In effetti, il riferimento testuale originario più prossimo alla nozione di *ambiente* (mi ripeto: per adesso, qualunque cosa ciò voglia significare) è quello al «paesaggio» contenuto nell'art. 9 Cost., il cui 2° comma attribuisce alla Repubblica la funzione di sua tutela, unitamente al «patrimonio storico e artistico della Nazione». Nondimeno, dagli atti dell'Assemblea costituente si può ricavare come persino l'inserimento di tale – senz'altro meno impegnativo – lemma sia stato

¹ In ambito europeo, i primi testi costituzionali contenenti sin dall'origine riferimenti specifici all'ambiente sono la Costituzione greca del 1975, quella portoghese del 1976 e quella spagnola del 1978; alla tipologia dei testi c.d. *revisionati* appartengono le costituzioni della maggior parte dei Paesi europei c.d. di *Civil Law* (in particolare quella tedesca, *revisionata* nel 1994, francese, arricchita dieci anni dopo con la *Carta ambientale*, e – per quanto qui maggiormente rileva – italiana, dopo la revisione del 2001); tra gli ordinamenti costituzionali *silenti*, il paradigma europeo più significativo è quello inglese ma la situazione è analoga in altri ordinamenti c.d. di *Common Law*, pur extraeuropei e pur dotati di un testo costituzionale scritto, come ad esempio gli Stati Uniti d'America. Allargando lo sguardo oltre il Vecchio Continente non sembrerebbe azzardato affermare che le punte di maggior avanzamento in ordine all'adozione costituzionale delle tematiche ambientali si registrino in Sud America e in Africa nonché, parzialmente, in Asia. Così è per la Costituzione cilena del 1980, quella peruviana del 1993, quella argentina del 1994, quelle venezuelana e boliviana del 1999; né si può omettere di ricordare quella brasiliana del 1967 (la prima in assoluto a menzionare l'Ecologia come valore costituzionale nell'art. 172), poi sostituita nel 1988 da un nuovo testo ancora più esplicito e strutturato in senso ambientalista. Per l'Africa vanno menzionate almeno le costituzioni del Sudafrica (1996), del Mozambico (2004) e dell'Angola (2010), mentre per l'Asia va registrato un panorama più variegato, che spazia dal sostanziale silenzio delle costituzioni giapponese e cinese alla laconica menzione di quella indiana, sino alla forte assunzione di tali tematiche nella Costituzione di Singapore del 1963 (cfr. Rezende 2016, 293-298).

lungamente in bilico, passando comunque (il testo dell'art. 9, *scil.*) attraverso una decina di stesure prima di giungere all'approvazione finale nella formulazione attualmente in vigore, dopo aver rischiato almeno un paio di volte la soppressione (cfr. Merusi 1975, spec. 434 ss. e, recentemente, Capone 2019, spec. 58 ss.).

Le difficoltà e i ritardi del costituzionalismo ambientale nell'infiltrarsi all'interno del diritto italiano si spiegano col concorso di vari fattori, innanzitutto politico-culturali, i quali, a cascata, hanno determinato i noti stenti in campo legale. In estrema sintesi, resta tuttora valida la considerazione a mente della quale sull'enunciato linguistico in discorso grava(va)no

due ipoteche che hanno condizionato, e condizionano, il dibattito dottrinale e l'interpretazione giurisprudenziale della norma: il riferimento alla legislazione ordinaria esistente al momento in cui fu elaborata la norma costituzionale e la mancanza di ulteriori esplicazioni costituzionali sui modi attraverso i quali dovrebbe essere realizzata la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico (nuovamente Merusi 1975, 442).

È senz'altro vero che da allora il quadro è profondamente mutato, in termini sia culturali, sia ordinamentali ma tutto questo non ha fatto altro che accentuare – salvo rare eccezioni – il senso di insoddisfazione per l'attuale assetto della c.d. costituzione ambientale italiana, in particolare dell'art. 9. In effetti, è solo con la revisione del Titolo V nel 2001 che il termine «ambiente» e quello – connesso – di «ecosistema» si affacciano timidamente nel testo (art. 117, 2° comma, lett. s), determinando il formale *upgrade* della nostra Carta fondamentale dalla categoria *c* a quella *b*, in base alla classificazione proposta nel paragrafo precedente. Tale novella peraltro – proprio in virtù della sua laconicità (trattasi di disposizione meramente attributiva di potere) – si limita anch'essa a *menzionare* i surricordati concetti senza definirli, finendo in tal modo per riprodurre le dinamiche già registrate a proposito del «paesaggio» *ex* art. 9. Segnatamente, anche l'art. 117, 2° comma, lett. s) rischia di mettere in moto una duplice inversione metodologica che può condurre, alternativamente, o ad un'interpretazione delle disposizioni costituzionali alla luce della legislazione ordinaria (ora, anche comunitaria) vigente (operazione già stigmatizzata, in riferimento all'art. 9 Cost., da Predieri 1969a, 3 ss.) ovvero a sovrainterpretare l'enunciato linguistico al fine di *attualizzarlo*, col concreto rischio, però, di finire semplicemente per *sbilanciarlo* (un recente e acuto tentativo di attualizzazione, che però mi sembra incorrere in tale esito, è proprio quello di Capone 2019, spec. 62 ss.).

Vero è invece che ogni costituzione ha il suo percorso e che da questo – per quanto brevemente – occorrerebbe prendere le mosse al fine di tracciare una traiettoria evolutiva il più coerente possibile con la storia istituzionale (che è anche storia culturale) italiana.

3. (SEGUE) IL FORMANTE LEGISLATIVO

Se si accetta tale opzione, occorrerà innanzitutto confrontarsi con la difficoltà espansiva che la tutela del *paesaggio* (e, *a minori ad maius*, quella dell'*ambiente*) incontra ogni qual volta questa vada a impattare su principi, valori o veri e propri diritti espressamente tutelati dalla Carta fondamentale; è il caso, soprattutto, delle c.d. libertà economiche, direttamente presidiate dalla Costituzione (pur coi limiti delle clausole generali di utilità sociale), e – quindi – della c.d. costituzione economica², che pare atteggiarsi a *nemico naturale* di quella ambientale.

Tanto per cominciare, quindi, andrebbe a mio parere riconsiderata positivamente l'attività dei Costituenti, degli studiosi e dei giudici che si trovarono a operare, all'indomani del secondo conflitto mondiale, in un momento estremamente sfavorevole per proclamazioni ideologiche e politiche che oggi ci paiono pressoché autoevidenti, o per lo meno estremamente opportune; a iniziare dalla c.d. opzione zero, ossia la decisione *se* inserire o meno un riferimento *lato sensu* ambientalistico all'interno di una Legge fondamentale che andava a innestarsi in un contesto sociale chiaramente votato all'espansione economica, dapprima in funzione di *ricostruzione* e quindi di *crescita* (c.d. Boom economico) del Paese. In questa chiave, includere nella Costituzione repubblicana un riferimento al paesaggio era probabilmente il massimo che si potesse pretendere in *quel* momento storico da un legislatore sufficientemente illuminato; e la stessa opinione che tale inserimento fosse una mera «costituzionalizzazione delle leggi Bottai» (Cassese 1975, 131) potrebbe essere letta, almeno retrospettivamente, non tanto come una *capitis deminutio* quanto come una *rassicurazione* verso gli operatori economici dell'epoca.

In secondo luogo, è da valutarsi positivamente la *sedes materiae*, dacché il *paesaggio* (da intendersi per lo meno nel senso di *ambiente visibile*) è menzionato all'interno dei *Principi fondamentali* della nostra Carta, in tal modo derivandone, almeno teoricamente, la sua centralità quale *valore costituzionale*.

Infine, lungimirante – soprattutto alla luce degli sviluppi successivi – si è rivelata la scelta della formula linguistica adottata («[La Repubblica] tutela il paesaggio [...]»), che costruisce il meccanismo di protezione essenzialmente attorno al *dovere* dei pubblici Poteri di provvedere in tal senso, anziché indulgere a proclamazioni puramente retoriche o ad ambiziose quanto problematiche costruzioni della tutela ambientale in termini di diritto soggettivo perfetto (diritto *al* paesaggio, diritto *all'*ambiente).

² Adopero solo descrittivamente il sintagma in questione, seguendo sul punto Rescigno (2001, 1 ss.) (*ad vocem*), così come il successivo (*costituzione ambientale*) per ragioni sostanzialmente sovrapponibili.

Tutto questo non significa, ovviamente, che problemi non vi fossero o non vi siano³, bensì che questi siano instabili proprio a quella tormentata relazione tra costituzione economica e costituzione ambientale che ha regolarmente portato (almeno sino a oggi: Rossi 2015, 3 ss.) alla prevalenza della prima, vuoi per sostenere lo sviluppo edilizio e viario del Dopoguerra vuoi per assecondare quello industriale degli anni Sessanta del Millenovecento. La crescita della normativa ambientale nel solco di tale equivoco e torsione ha determinato, anche in Italia, l'insorgere di almeno quattro «aporie» del diritto oggettivo *in subiecta materia* (Amirante 2019, 5 ss.):

a) il carattere *emergenziale* del diritto positivo dell'ambiente, nel senso che i problemi ambientali sono stati oggetto di disciplina legislativa quasi sempre tardivamente e comunque in modo episodico;

b) il carattere *inflazionistico* della legislazione ambientale; carattere – questo – strettamente connesso alla suddetta matrice emergenziale e che ha portato a regolamentazioni spesso e volentieri *ad hoc*, producendo in tal modo un *sistema* tale solo di nome, dato che sarebbe più realistico ragionare di stratificazione normativa ad alto tasso di incoerenza e incongruenza;

c) il carattere *tecnico* della normativa di settore, nel senso che la legislazione ambientale, avvalendosi necessariamente dell'apporto conoscitivo delle scienze c.d. dure, inopinatamente percepito come oggettivo e insindacabile dall'autorità politica e dalle istituzioni legali, ha finito di fatto per delegare la determinazione dei propri contenuti a soggetti posti al di fuori del circuito democratico-rappresentativo;

d) il mancato riconoscimento del carattere *sociale* dell'ambiente, percepito tuttora come slegato dalle dinamiche politico-sociali in senso stretto.

Il paradigma di tali difficoltà e aporie, per limitarsi a un unico cenno, può essere colto nel vigente *Codice dell'Ambiente* (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»), a più riprese revisionato in corrispondenza dell'ascesa e del declino delle diverse opzioni governative (e parlamentari) di politica economica e delle *emergenze ambientali* di volta in volta all'ordine del giorno.

4. (SEGUE) IL FORMANTE DOTTRINALE

Nel percorso di affinamento e razionalizzazione delle nozioni di paesaggio (prima) e ambiente (poi) è stato ovviamente decisivo il lavoro dottrinale, che ha consegnato alla giurisprudenza una concettualità sostanzialmente

³ Fondamentalmente si registra una legislazione ordinaria parcellizzata e incoerente, oltre che una prassi amministrativa e giudiziaria troppo spesso imprevedibile, allo stesso tempo causa ed effetto della disarticolazione delle categorie giuridiche tradizionali quando vengano a contatto con le tematiche ambientali (Rossi 2018, 113).

idonea a formare un diritto vivente orientato alla valorizzazione delle istanze di tutela ambientale verso quelle economiche.

Vero è peraltro che solo negli ultimi anni sembra assistersi a una decisa inversione di tendenza dei rapporti di forza tra Economia e Ambiente. In termini estremamente generali, credo abbia inciso parecchio la riconsiderazione in atto delle politiche economiche da praticarsi alla luce della persistente crisi globale che va avanti, tra alti e bassi, almeno dal 2008 (e la vicenda in corso legata alla pandemia da Covid-19 minaccia di prolungare tale situazione di disagio almeno di un ulteriore biennio, se non di più); segnatamente, stanno riprendendo forza tra gli studiosi interpretazioni della costituzione economica finalizzate a recuperare lo spirito originario (e meno invasivo) delle disposizioni in materia: impedire la formazione di pre-poteri privati in grado di incidere sulla vita pubblica anziché garantire – *sic et simpliciter* – una vaga quanto indefinibile *crescita*, costi quel che costi (così, in particolare, Manetti 2019, 323 ss.). Passando poi dal generale al particolare, un simile approccio ermeneutico si presta a essere efficacemente calato proprio sul terreno delle tematiche ambientali, favorendo lo slittamento della relazione tra costituzione economica e costituzione ambientale da una sua configurazione in termini di antagonismo a una in chiave almeno armonizzatrice (così, ad esempio, De Leonardis 2020, 50 ss.); lo stesso diritto dell'Unione europea ha preso da tempo questa strada formalizzando, nell'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il principio dell'*integrazione* delle «esigenze connesse con la tutela dell'ambiente [...] nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, *in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile*» (corsivo mio).

Restringendo lo sguardo al nostro Paese, si può dire che i pioneristici studi di Alberto Predieri e Temistocle Martines abbiano oggi l'occasione di essere ripresi con maggior fortuna rispetto al passato. Il primo, in particolare, aveva gettato le basi per un'espansione della clausola dell'art. 9 in termini prettamente ambientali, osservando come il paesaggio rappresenti il risultato della «continua interazione della natura e dell'uomo, *come forma dell'ambiente*» (Predieri 1970, 360, corsivo mio) per giungere così a identificarlo con «l'intero territorio, la flora, la fauna, in quanto concorrono a costruire l'ambiente in cui vive ed agisce l'uomo» (Predieri 1969a, 19). Al secondo si deve invece l'opinione, all'epoca recessiva ma che oggi appare particolarmente feconda e intrigante, che la tutela ambientale vada ricondotta all'ambito dei *doveri*, più che dei diritti, costituzionali (Martines 1996, 15 ss.). Attualmente molti autorevoli studiosi (alcuni dei quali menzionerò nel prosieguo) mostrano di condividere le prospettive di quei due Maestri.

5. (SEGUE) IL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE

Anche in virtù dei suddetti contributi dottrinali, la giurisprudenza costituzionale (alla quale limito il cenno di osservazione per ragioni di spazio) è pervenuta a risultati complessivamente soddisfacenti – al netto di qualche minima e inevitabile oscillazione⁴ – delineando uno statuto costituzionale dell'ambiente per lo più armonico e conducendolo sino al limite massimo di espansione consentito dai dati normativi disponibili. Tappe fondamentali di questa opera di significazione ed espansione sono state almeno le sentenze n. 74 del 1969, nn. 94 e 359 del 1985, nn. 167 e 641 del 1987, n. 324 del 1989, n. 437 del 1991, n. 54 del 1994, n. 196 del 1998, n. 407 del 2002, nn. 182 e 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 272 del 2009.

La Consulta, in tale percorso, ha inizialmente adottato la via dell'interpretazione sistematica facente perno soprattutto sugli artt. 9 e 32 Cost., costruendo in tal modo un vero e proprio diritto soggettivo *all'*ambiente salubre di cui era titolare ciascun cittadino; ha successivamente ricondotto l'istanza di protezione ambientale, in termini più oggettivi, alla soddisfazione della fondamentale esigenza umana di esistere e agire in un *habitat* appropriato, tale essendo quello nel quale la pluralità dei cittadini possa estrinsecare la propria personalità in tutte le possibili dimensioni sociali ed economiche (cfr. in particolare la sentenza n. 641/1987)⁵. Gli «approdi sicuri» (Cecchetti 2020a, 2) su cui oggi si può contare paiono quindi essere almeno i seguenti:

- a) la tutela dell'ambiente (da intendersi in senso prettamente ecologico) è un interesse pubblico di rilievo costituzionale;
- b) l'ambiente non costituisce propriamente un *oggetto* di diritti (fondamentali, soggettivi, funzionali) bensì un *valore costituzionale*;
- c) la tutela dell'ambiente è un interesse tipicamente *trasversale*.

In particolare, assume a mio avviso un grande rilievo la surricordata concezione dell'ambiente nei termini di un *valore costituzionale primario e assoluto* (così spec. la sentenza n. 272/2009), poiché in tal modo esso riesce a saldarsi armonicamente con le finitime nozioni di «territorio» e di «paesaggio» (Settis 2010, 231-242). A questo punto, però, per fare ulteriori passi in avanti occorrerà muoversi lungo due direttrici distinte, non necessariamente connesse. Innanzitutto, sarebbe quantomai opportuna una *messa a punto* della

⁴ In particolare mi riferisco alla qualificazione della salvaguardia ambientale, da parte del Giudice delle leggi, quale «diritto fondamentale della persona» in un'isolata pronuncia del 1987 (sentenza n. 210); qualificazione peraltro non ribadita in occasioni successive, nelle quali è prevalso il più consolidato orientamento a vedere nell'ambiente un valore costituzionale primario (*amplius* cfr. Cecchetti 2020a, 13 ss.).

⁵ Mi pare sia questo il momento esatto in cui la Consulta inizia a concepire la tutela dell'ambiente come interesse di rilievo costituzionale eminente in sé e per sé (diritto *dell'*ambiente), affrancandosi progressivamente dal paradigma dell'art. 32 Cost., il quale – del resto – aveva già mostrato di esplicitare le sue maggiori potenzialità più che altro rispetto alla *salubrità* dell'ambiente di lavoro, e quindi nei rapporti interprivati: cfr. Montuschi 1976, 152-154.

legislazione ordinaria vigente, così da rimuovere le *aporie* segnalate nel par. 3. In secondo luogo, se si volesse marcare un ulteriore avanzamento nel grado di tutela, appare ineludibile agire direttamente sulla Costituzione ed eventualmente sulla sua premessa antropocentrica, esplicitata anche dagli arresti giurisprudenziali surriportati⁶. Per ragioni espositive, conviene iniziare da tale ultima questione, quindi ragionare sulla *manutenzione* del diritto vigente (e vivente) e infine concentrarsi sulla prospettiva *de iure condendo*; il nodo del paradigma antropocentrico è infatti quello decisivo per determinare la soluzione anche delle altre due questioni sul tavolo.

6. LA COSTITUZIONE AMBIENTALE VIGENTE E LA SUA PREMESSA ANTROPOCENTRICA

Se infatti il concetto di paesaggio *ex art. 9 Cost.* può essere portato, senza eccessive esasperazioni, a significare *ambiente visibile*, le semplici menzioni dell'ambiente e dell'ecosistema nell'*art. 117 Cost.* non paiono comunque sufficienti a scardinare la visione antropocentrica del legislatore costituzionale: se l'ambiente è *visibile*, lo è infatti da qualcuno, e quel qualcuno non può che essere l'uomo; così come – per vincolo d'interpretazione sistematica – a quel punto «ambiente» non può che significare *ambiente umano* ed «ecosistema» *ecosistema umano*. Le opposte visioni ecocentriche e/o biocentriche, del resto, mostrano di essere tali solo in apparenza, dato che costituiscono pur sempre una prospettiva umana sulla natura (Caravita 1996, 210), e comunque – postulando una pariordinazione di Uomo e Natura, quando non una subordinazione del primo alla seconda – denotano una maggiore difficoltà a calarsi nell'ordito costituzionale italiano, se non altro perché è piuttosto evidente come i principi, diritti e valori potenzialmente confliggenti con quelli ambientali siano univocamente costruiti attorno all'essere umano, tanto nella sua dimensione individuale quanto in quella collettiva: la stessa clausola dell'*utilità sociale ex art. 41 Cost.*, ad esempio, ha una chiara matrice antropocentrica. Più in generale, andrebbero poi considerati due fattori tutt'altro che irrilevanti:

a) il paradigma antropocentrico è quello universalmente diffuso nel mondo Occidentale (con l'eccezione, forse, della Repubblica federale tedesca: Luther 1989);

b) di conseguenza, tale paradigma caratterizza anche gli ordinamenti sovranazionali e quello internazionale e va ricordato come – soprattutto dopo la formale riscrittura dell'*art. 117 Cost.* – il diritto sovranazionale e quello internazionale (ove le problematiche ambientali trovano probabilmente la loro

⁶ Mi parrebbe infatti impossibile, a Costituzione invariata, il superamento di tale premessa, così come essa origina dalla lettura sistematica delle diverse clausole costituzionali evocate in argomento (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost., cui si è aggiunto – dal 2001 – il 117 Cost.), senza operare una forzatura interpretativa che sconfini nella perversione di senso delle disposizioni vigenti.

sede di discussione più naturale) vadano a integrare con grande frequenza ed efficacia la legislazione domestica, condizionandone financo il contenuto: è il caso, soprattutto, del diritto dell'Unione europea, che mostra chiaramente di approcciare le tematiche ambientali a partire dall'Uomo nel momento stesso in cui pone tra i suoi obiettivi fondamentali, tra gli altri, quello dello «sviluppo sostenibile» (art. 3 del Trattato sull'Unione europea [TUE]).

D'altronde la prospettiva antropocentrica della Costituzione – se correttamente intesa – non rappresenta certo un ostacolo a una piena tutela ambientale (Cecchetti 2000, 49 ss.); essa appare anzi, da un lato, «l'unica via che consenta di conciliare le esigenze di tutela degli ecosistemi con gli altri valori fondamentali che caratterizzano le costituzioni contemporanee (si pensi alla vita, al pieno sviluppo della persona, al pluralismo e alla partecipazione)» e, dall'altro, la prospettiva migliore per «impostare il ripensamento di alcuni istituti e la soluzione di alcuni nodi istituzionali, partendo dall'individuazione di principi innovativi che siano coerenti con quella visione fondamentale del rapporto tra uomo e natura» (*ivi*, 57-58). Segnatamente, un corretto antropocentrismo, che seguendo un'autorevole opinione potremmo chiamare «soggettivismo antropocentrico» (Tallacchini 1996, 178), è idoneo sia a fondare un'etica della responsabilità ambientale (come sottolinea, in termini anche sociali, Bergoglio 2015), persino intergenerazionale (Bifulco 2008, 28-29), sia a focalizzare l'attenzione – del giurista e non solo – non tanto sui *soggetti* del rapporto (Uomo o Natura) quanto sul *rapporto stesso* (Uomo e Natura: Grassi 1994, 413; Cecchetti 2000, 56)⁷. In tale ottica, la linea di sviluppo più promettente, anche per l'Italia, sembra essere quella tracciata dall'Unione europea (Cecchetti 2020a, 4 ss.).

7. INTERMEZZO: UNO SGUARDO ALL'EUROPA

L'ordinamento dell'Unione europea, infatti, è un riferimento importante non solo per il suo postulato antropocentrico in ordine alle tematiche ambientali ma anche per le caratteristiche giuridiche della sua strutturazione, che finiscono fatalmente per incidere sul diritto interno in virtù del duplice portale aperto dagli artt. 11 e 117, 1° comma, Cost., come ricordato nel paragrafo precedente. In ambito europeo l'approccio alle questioni ambientali avviene *per politiche*, più che *per diritti soggettivi*, nel senso di richiedere «la indispensabile mediazione della legislazione e dell'amministrazione prima di consegnare gli interessi meritevoli di tutela nelle mani dei giudici» (Cecchetti 2020a, 7); si tratta di un'acquisizione di capitale importanza, sulla quale

⁷ Anticipo peraltro che, in tema ambientale, tra i due poli dell'antropocentrismo e del biocentrismo ritengo possibile individuare una terza posizione, che si potrebbe forse chiamare *antropoeccentrica*, la quale – agendo sul versante *comunitario* dell'antropocentrismo – consentirebbe di estendere il concetto stesso di ambiente sino a ricomprendervi la dimensione digitale dell'agire umano (par. 10).

tornerò in chiusura (par. 9). Sempre nel diritto comunitario (art. 191 TFUE) sono poi enunciati i quattro obiettivi che l'Unione europea mira a conseguire mediante le sue politiche ambientali: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; tutela della salute umana; uso razionale delle risorse naturali; promozione del coordinamento istituzionale a livello globale per fronteggiare i mutamenti climatici. Gli strumenti giuridici sostanziali per attuare tali politiche sono indicati nel medesimo art. 191 TFUE e si tratta segnatamente dei noti principi di prevenzione, di precauzione e di *chi inquina paga*; prevenzione, precauzione e responsabilità dell'inquinatore, poi, vengono determinate di volta in volta sulla base dei «dati scientifici e tecnici disponibili» e dell'analisi «dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione» (*ibidem*).

Sotto il profilo procedimentale, poi, il diritto dell'Unione europea disegna innanzitutto un sistema a competenza mista che vede impegnati tutti i livelli territoriali di governo (principio di sussidiarietà: art. 5 TUE), con possibilità di deroghe *in peius* ove ritenuto necessario dal singolo stato membro (c.d. clausola di salvaguardia: art. 193 TFUE). All'interno di tale ripartizione di compiti, l'Unione predispone i *programmi generali d'azione ambientale* (finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui sopra stabilendone l'ordine di priorità: art. 192 TFUE) che poi i singoli Stati saranno chiamati ad attuare.

8. I NODI DA SCIogliere

Orbene, seguendo il solco della normativa europea, si può – forse ottimisticamente – immaginare che la cifra emergenziale e inflazionistica della legislazione ambientale italiana possa progressivamente riassorbirsi semplicemente facendo affidamento sul crescente impiego dello strumento dei programmi generali di azione ambientale da ultimo ricordati. L'ottimismo predittivo può essere sostenuto dalla considerazione che oggi tali programmi non assumono più la veste dell'atto intergovernativo bensì quella del vero e proprio atto comunitario, adottato seguendo la procedura legislativa ordinaria; il pungolo rappresentato dall'ordine delle priorità ivi stabilito e dalle verifiche periodiche sul raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà presumibilmente *forzare* il legislatore nazionale in senso virtuoso.

Restano pertanto sul tavolo le altre due aporie: la spiccata *tecnicità* delle norme di settore e la carente considerazione della *dimensione sociale* dell'ambiente. La prima si rappresenta come una peculiare degenerazione scienista, ossia come una «indebita estensione di metodi scientifici validi nell'ambito di scienze particolari (come quelle naturali) ai più diversi aspetti della realtà, con pretese di conoscenza altrettanto rigorosa» (voce *scientismo*, in Vocabolario Treccani, *online*). In termini teorici, la questione può essere intestata al rapporto tra Diritto e Scienza; in termini dogmatici, al fenomeno della etero-

determinazione normativa (in materia ambientale), col potere di decisione sostanziale che transita dagli organi politici a quelli tecnici. L'equivoco iniziale – che tutto muove – consiste nell'irriflessa convinzione che le scienze c.d. dure vantino uno statuto epistemologico oggettivo e quindi siano ontologicamente superiori alle scienze sociali anche quando si tratti di tematiche *lato sensu* ambientali (per una critica a tale assunto v. Morin e Kern 1994, 159 ss.): che tale sudditanza possa mettersi in rotta di collisione coi più elementari postulati del costituzionalismo democratico, determinando una legislazione *de facto* delegata ai *sapienti*, è sin troppo evidente ed è stato comunque già stigmatizzato (ad es., Predieri 1996; Grassi e Cecchetti 2006; da ultimo, Amirante 2019)⁸; d'altro canto, che la normativa ambientale presenti un'indubbia e ineliminabile cifra tecnica non pare possa essere messo seriamente in discussione (così, assai recentemente, Cecchetti 2020b, 3401-3402). Una proposta interessante, che miri a sciogliere il segnalato nodo gordiano – evitando sia la politicizzazione della Scienza, sia la neutralizzazione della Politica (e del Diritto), almeno con riferimento alla legislazione ambientale –, è quella di elaborare principi giuridici ecologicamente orientati e tradurli in teorie e prassi istituzionali conseguenti (Capra e Mattei 2017, 223). Più nel dettaglio, si propone di regolare la complessa relazione tra Scienza e Politica (e Diritto) mediante una meta-normazione finalizzata a garantire l'*attendibilità* (intesa come esattezza e aggiornamento) dei dati scientifici presi a riferimento senza opacizzare la c.d. *accountability* delle scelte operate dal decisore pubblico (Cecchetti 2020b, 3407 ss.), eventualmente sostenuto, nella sua azione regolatrice, da adeguati dispositivi di partecipazione popolare (*ivi*, 3406).

Venendo ora all'ultima delle aporie segnalate (il mancato riconoscimento del carattere *sociale* dell'ambiente), andrebbe forse premesso che si tratta di un *deficit* più prettamente etico che giuridico; nondimeno le ricadute normative di un determinato approccio filosofico non andrebbero del tutto ignorate, per lo meno in una prospettiva *de iure condendo*. In tal senso, una fonte di ispirazione per il diritto vivente nazionale potrebbe forse venire dal costituzionalismo ambientale africano (più che sudamericano)⁹, ove risultano formalizzati due principi interessanti: il principio di *ubuntu* (Sudafrica 1996) e quello di *Ujamaa* (Tanzania 1977). Ambedue tali principi pongono l'accento sulla dimensione *corale* della fruizione dell'ambiente, e quindi potrebbero essere *importati* nel diritto costituzionale italiano azionando i dispositivi esistenti, sia in materia di doveri di solidarietà politica economica e sociale *ex art. 2 Cost.*, sia con riguardo

⁸ Così come è quasi inutile ricordare che le acquisizioni della fisica quantistica hanno scosso dalle fondamenta il mito della oggettività delle scienze c.d. esatte (cfr. ad es. Prigogine 1986).

⁹ Da un lato, infatti, taluni riferimenti alla Madre-terra (es. Perù) fanno propendere per l'adozione di una prospettiva eco/bio-centrica che ho considerato incompatibile con la Costituzione italiana; dall'altro lato, la configurazione di un vero e proprio diritto soggettivo *all'*ambiente (es. Argentina) mi sembra incongruente col diritto vivente ormai consolidatosi nel nostro ordinamento.

all'obbligo di tutela posto in capo alle autorità pubbliche dall'interpretazione evoluta dell'art. 9 Cost.; tuttavia nel principio di *Ujamaa* è piuttosto forte la componente reificata dell'ambiente stesso, visto come bene pubblico o oggetto di dominio collettivo, stante la matrice socialista del principio medesimo; ciò sembra porlo in potenziale contrasto – ove venisse adottato nel nostro ordinamento – con la già censita tendenza, emergente sia nella giurisprudenza costituzionale sia nel diritto dell'Unione europea, a concepire l'ambiente in termini più funzionali (ambiente come *equilibrio*) che reali (ambiente come *bene giuridico*). Problema, questo, che non mi sembra ponga l'altro principio in discorso, quello di *ubuntu*, traducibile con la locuzione «benevolenza verso il prossimo» e che sembra pertanto poter del tutto prescindere da una *res* a cui rapportarsi; il suo grado di compatibilità col nostro ordinamento risulterebbe dunque superiore non solo sotto il profilo strettamente legale ma anche da un punto di vista più latamente politico e culturale, mostrando duttilità anche nei confronti delle tendenze evolutive del sistema costituzionale.

In altri termini, tra il principio di *ubuntu* e il principio solidaristico della Costituzione italiana non sembra correre differenza strutturale o di qualità ma, al limite, di grado e la sua accentuata cifra *corale* sarebbe probabilmente la più idonea a sostenere il meta-progetto umano nazionale che – come tutti gli omologhi del mondo occidentale – risulta oggi caratterizzato da una cifra esclusivamente individualistica che ne cagiona l'incompletezza e, quindi, la fragilità (Floridi 2020, 103 ss.). Si tratta ad ogni modo, mi preme ribadirlo, di una questione non di stretto *diritto* costituzionale bensì di *etica* costituzionale, per quanto idonea a influenzare i procedimenti di decisione pubblica sotto diversi aspetti (e proprio per tale ragione vi tornerò velocemente in chiusura di queste riflessioni).

9. IPOTESI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Tanto esposto in ordine alle linee di azione sul diritto positivo di rango primario in vista di una sua razionalizzazione, vado adesso a illustrare brevemente gli scenari di un possibile intervento *manutentivo* che verta direttamente sul testo costituzionale. L'opportunità di affiancare in Costituzione, al cenno fatto nell'art. 117, un'esplicita menzione della tutela ambientale in una sede, per così dire, più *nobile* scaturisce da un duplice ordine di considerazioni: da un lato, infatti, nonostante il massiccio lavoro interpretativo a suo tempo evidenziato «la nozione di paesaggio non si identifica con quella di ambiente» (Caravita 2005, 40); dall'altro, è evidente che gli approdi raggiunti dalla Corte costituzionale hanno concorso alla formazione «di un diritto costituzionale che sconta tutte le debolezze e le incertezze del diritto di formazione pretoria, ossia di un diritto inevitabilmente connotato da quei caratteri di frammentarietà, precarietà e incompletezza che discendono dalla sua origine casistica» (Cecchetti 2020a, 2).

Limitandosi, per praticità, all'attuale legislatura, si può osservare che risultano *in itinere* quattro disegni di legge costituzionale finalizzati a soddisfare tale esigenza, tutti orientati a riformulare o integrare i contenuti dell'art. 9 della Costituzione; a mio avviso essi possono essere intavolati seguendo una duplice classificazione delle tipologie di revisione costituzionale. Da un lato, infatti, occorre tenere presente la bipartizione tra revisioni *bilancio* e revisioni *programma*, a seconda che queste abbiano di mira il semplice consolidamento del diritto vivente, anche subcostituzionale, formatosi in una data materia ovvero aspirino a un superamento della disciplina vigente (in termini generali, Silvestri 1987, 1187-1189, e, con specifico riguardo al tema, Cecchetti 2020a, 1-2); dall'altro, quella tra revisioni *leggere* e revisioni *pesanti*, facente leva sul grado di analiticità della disposizione che ci si propone di inserire nel testo; tenuto conto, naturalmente, che più si scrive in sede di revisione, maggiore è il rischio di turbare l'equilibrio complessivo dell'atto normativo in questione (così, da ultimo, Porena 2020, 314-316). Incrociando tali categorie, si può osservare come il d.d.l. cost. A.S. 212 (sen. De Petris e altri) concretizzi un'ipotesi di revisione *programma* e *pesante*; analoga qualificazione – al netto dell'omissione del riferimento al mondo animale – si impone per il d.d.l. cost. A.S. 83 (che vede sempre la sen. De Petris quale prima firmataria); viceversa appartengono senz'altro al novero delle revisioni che ho definito *leggere* gli altri due disegni di legge costituzionale in lettura (A.S. 1203, sen. Perilli e A.S. 1532, sen. Gallone); mentre però il d.d.l. *Perilli* pare comunque animato da un intento programmatico e innovativo («la Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni»), la proposta della sen. Gallone si collocherebbe nel quadrante delle revisioni (*leggere*) *bilancio*, limitandosi ad aggiungere la parola «ambiente» agli altri campi già tutelati dall'art. 9 Cost.

Personalmente, concordo con l'opinione maggioritaria a proposito dell'opportunità di una formalizzazione testuale della tutela ambientale più esplicita all'interno dei Principi fondamentali (*sedes materiae*), apparendomi condivisibile il rilievo per cui

un conto [...] è inserire il riferimento alla tutela dell'ambiente nella definizione dei rapporti tra la potestà legislativa statale e la potestà legislativa regionale (come oggi avviene nell'art. 117 Cost.); altro conto è scolpire la tutela del bene ambiente direttamente nell'art. 9 Cost., tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale (D'Amico 2019, 96; nel medesimo senso v. anche Porena 2009, 264; *contra* v. però almeno Grassi 2017, spec. 19 ss.).

Maggiori perplessità sollevano in chi scrive le ipotesi di revisioni programmatiche *pesanti* come le due proposte *De Petris*, soprattutto perché mi

pare concreto il rischio – così facendo – di irrigidire eccessivamente il sistema della tutela ambientale inibendo, tra le altre cose, gli interventi correttivi della giurisprudenza qualora si conclamasse in Costituzione un contrasto tra istanze dotate di eguale forza formale; mi sembrerebbe infatti che, in tali casi, non si potrebbe che determinare, alternativamente, o una soluzione antilettale, quindi arbitraria, dell'ipotetico conflitto, oppure una *pietrificazione* dell'equilibrio tra i due termini del rapporto, configurabile quale vera e propria *tirannia* dell'uno sull'altro (Schmitt 2008, 46 ss.). Quanto, invece, alla proposta Gallone (A.S. 1532), essa sarebbe senz'altro la meno problematica di tutte, mirando sostanzialmente a una semplice ratifica degli esiti cui è approdato il diritto vivente, come attesterebbe l'inserimento di un unico lemma (ambiente) nel corpo di un testo (dell'art. 9) per il resto intatto: in questo caso la revisione *bilancio* non creerebbe probabilmente nemmeno problemi di equilibrio complessivo, poiché il bilanciamento tra valori confliggenti sarebbe per l'appunto quello già certificato dalla Corte costituzionale con le sue precedenti statuizioni.

In definitiva, anche nell'ottica di rispettare il generale *tono* delle disposizioni costituzionali, la mia personale preferenza andrebbe verso una costituzionalizzazione *leggera* della tutela dell'ambiente (come sembra sostenere, ad es., anche Porena 2020, 330 ss.), sulla falsariga dei due disegni di legge *Perilli* e *Gallone*.

Peraltro, se ci si limitasse a caldeggiare un intervento poco invasivo e per nulla innovativo, si perderebbe probabilmente un'occasione storica, dato che le revisioni costituzionali sono in genere infrequenti e – salvo rarissime eccezioni – tormentate; tanto più che, come si è visto, la materia ambientale presenta un dinamismo e un tasso di innovazione particolarmente accentuati. Recupererei pertanto – nell'ottica di una revisione anche programmatica e pur evitando di formalizzare in Costituzione di principi di azione delineati in ambito comunitario (per quello *sufficit* il primo comma dell'art. 117, direi) – l'idea di dotare l'ordinamento giuridico di strumenti costituzionali adeguati a sviluppare quell'approccio *per politiche* alle questioni ambientali ormai consolidato a livello sovranazionale. In proposito, vedrei opportuno un intervento anche sull'art. 11 Cost., oltre che sull'art. 9. L'attuale secondo comma di quest'ultimo, infatti, ben potrebbe essere limitato all'arricchimento degli ambiti di tutela, secondo quanto previsto nel d.d.l. n. 1532, con l'espressa menzione del termine *ambiente* dopo quello di *paesaggio*. Si potrebbe però pensare di aggiungervi un ulteriore periodo col quale istituire una riserva di legge rinforzata (per procedimento e/o per contenuto) che consenta di soddisfare l'esigenza, correttamente evidenziata da un'attenta dottrina, di una meta-normazione in materia ambientale e di incorporare volta a volta le priorità sulle politiche ambientali da attuarsi, se del caso inserendo – a livello comunque subcostituzionale – i relativi principi d'azione elaborati in seno all'Unione europea (Grassi 2017, 29 ss.). A rafforzare e completare tale schema, nell'art. 11

Cost., al secondo periodo, potrebbe aggiungersi un riferimento all'equilibrio dell'ecosistema globale e degli ecosistemi locali¹⁰.

In chiusura, sottolineo che mi lascerebbe invece perplesso un intervento, vuoi sull'art. 9, vuoi sull'art. 2, vuoi altrove, che intendesse codificare un vero e proprio diritto *all'ambiente* o dovere *verso l'ambiente*, ossia a qualificare lo stesso, anche solo implicitamente, quale *bene giuridico* unitariamente inteso: non soltanto, infatti, il percorso esegetico brevemente illustrato in precedenza sembra aver progressivamente allontanato il concetto giuridico di ambiente dall'iniziale configurazione – di matrice giusnaturalistica – quale *res* in favore di una sua declinazione prettamente funzionale e assiologica (lo evidenziano, tra gli altri, Amirante 2000 e Mantini 2006); soprattutto, una siffatta lettura dell'ambiente potrebbe avere ricadute, nel medio periodo, negative sulla tutela dello stesso per lo meno sotto due profili:

a) tecnico-scientifico, poiché rischierebbe di riproporre, sotto nuova veste, una delle *aporie* della legislazione ambientale già evidenziate in precedenza, ossia la *dittatura* della Scienza sulla Politica; se l'ambiente venisse concepito come *oggetto*, infatti, non potrebbe che derivarne una sua conoscenza *oggettiva*, che di certo non può appartenere al decisore pubblico. Vero è invece che intendere la tutela dell'ambiente, seguendo i dettami della più avanzata Ecologia, come tutela degli *ecosistemi* o – meglio ancora – come salvaguardia del loro *equilibrio*, evidenzia il duplicemente corretto dato di realtà che ogni equilibrio è sempre in continuo divenire e che nessun elemento scientifico è di per sé significativo se non viene contestualizzato (Amirante 2019, 6);

b) tecnico-giuridico, poiché rischia di astringere la complessa fattispecie in discorso entro categorie dogmatiche del tutto inadeguate (Rossi 2010), mentre la soluzione per via legale delle problematiche ambientali sembra dover necessariamente passare attraverso un mutamento di paradigma che introduca, anche per tali figure, un approccio di *grado* anziché puramente qualitativo (Rossi 2018, 113-115).

Ciò non significa, beninteso, che singoli rapporti *reali* non possano essere istituiti in riferimento a *singoli beni di interesse ambientale*, qualora ciò costituisca risposta a una specifica istanza ambientale, proprio perché in tale ma-

¹⁰ L'ipotetico secondo comma dell'art. 9 dovrebbe contenere una formulazione del seguente tenore: «[La Repubblica] Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. I principi e i criteri direttivi delle relative politiche sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Tale legge assicura altresì la partecipazione pubblica al procedimento di decisione». Per tale (proposta di) integrazione mi sono ispirato alla felice formulazione di Cecchetti (2020a, 21), adattandola ovviamente alla mia ipotesi.

Un art. 11 riformulato seguendo le indicazioni del testo suonerebbe invece *grossa modo* così: «L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, nonché l'equilibrio dell'ecosistema globale e degli ecosistemi locali; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi».

teria è sempre una questione di *grado* (del rango dell'interesse, del livello di tutela accordabile, dell'individuazione del novero degli interessati): all'uopo, tutti i vari strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento vigente possono servire allo scopo, dall'istituto della proprietà pubblica (art. 42 Cost.) sino alla gestione diretta da parte dei cittadini in ossequio al precetto della sussidiarietà orizzontale (art. 118, ult. comma, Cost.). Significa, insomma, che è lecito ragionare di *beni ambientali* al plurale ma non di un *bene-ambiente* in sé, tantomeno a livello costituzionale, sempre che non si voglia incorrere nelle controindicazioni segnalate.

10. EPILOGO: DALLA BIOSFERA ALL'INFOSFERA

Come dicevo più sopra (par. 5), la Corte, nel seguire la via tracciata dai Costituenti prima e dalla migliore dottrina poi, mi sembra aver portato il diritto ambientale italiano al limite massimo di espansione consentito da un uso razionale degli strumenti esegetici a sua disposizione. *Quid*, pertanto, qualora i procedimenti di revisione in corso non dovessero giungere a una felice conclusione con l'approvazione, aprendo così nuovi scenari di sviluppo? Significherebbe che dovremo rassegnarci a convivere con l'attuale, e per molti versi insoddisfacente, sistema di tutela dell'ambiente, sperando solo nei colpi di reni che provengono a cadenze regolari dall'ordinamento dell'Unione europea? Ovviamente la risposta è negativa, sia perché il diritto, nell'inseguire una realtà in costante movimento, non può che sfuggire anch'esso all'inerzia; sia perché – come visto (par. 8) – sussistono comunque plurimi titoli di intervento in chiave razionalizzatrice della normativa attualmente vigente.

Vorrei però accennare brevemente a un ulteriore orizzonte, sebbene le considerazioni che seguiranno rappresentino più un azzardo filosofico che un ragionamento costituzionalistico in senso stretto. Un recente saggio di Luciano Floridi, pubblicato nel 2020, si intitola – significativamente – *Il verde e il blu* e accomuna quindi in un'unica narrazione le tematiche prettamente ambientali e quelle collegate al mondo della comunicazione digitale (e quindi alla libertà di informazione).

Di questo saggio mi hanno incuriosito tre profili. A uno ho già fatto riferimento poc'anzi (par. 8), alludendo all'incompletezza del meta-progetto umano che muove le società capitalistiche contemporanee e che, a detta di Floridi, costituisce la ragione profonda di due fenomeni ben noti che minacciano, da versanti distinti, la tenuta delle democrazie liberali mature: il fondamentalismo e il distacco dalla Politica (Floridi 2020, 108 ss.); in riferimento al tema che sto affrontando, ricordo, l'incompletezza del meta-progetto euro-occidentale si allittera come assenza di percezione di una dimensione collettiva dell'ambiente.

Gli altri due profili cui vorrei accennare riguardano rispettivamente il modo di pensare il mondo (quella che si può chiamare super-filosofia o – per

dirla con le parole di Floridi – «Ur-filosofia»: *ivi*, 41 ss.) e il modo di vita *onlife* (*ivi*, 77 ss.). Riguardo alla *Ur-filosofia*, cioè la «filosofia che sta dietro alla filosofia» (41), osserva l'Autore come da più di un secolo

le scienze più formali e quantitative – dalla matematica alla fisica, alla logica – poste di fronte alle sfide concettuali più ardue, hanno abbandonato la vecchia *Ur-filosofia* aristotelico-newtoniana [i.e.: basata sulle *cose*]. [...] La loro «nuova» (ma di fatto ormai vecchia di un secolo) *Ur-filosofia* si può definire *relazionale* [i.e.: basata sul *rapporto tra cose*] (45-46);

eppure abbiamo già avuto a che fare anche noi con questo slittamento (sin dal par. 5), allorquando abbiamo sottolineato l'evoluzione del concetto giuridico di ambiente da *bene (cosa)* a *equilibrio ecosistemico (relazione Uomo-Natura)*: verrebbe il sospetto che – magari in maniera irriflessa – il diritto dell'ambiente abbia già iniziato ad adottare tale macro-paradigma filosofico. Venendo al concetto di «vita *onlife*», si tratta di un modo di definire il nuovo *stile di vita* che nelle società mature dell'informazione (come la nostra) ciascuno di noi ha sposato: oggi infatti abbiamo tutti (o quasi) una identità *virtuale* (o *digitale*) che si affianca a quella *reale* (o *analogica*); la nostra vita è quindi definibile *onlife* nel senso che sviluppiamo le nostre relazioni e la nostra personalità non più soltanto nella *biosfera* (di cui, in ultima analisi, si occupa il diritto ambientale vigente) bensì anche in quell'ambiente virtuale che è la *Rete* (77-79). Rete e biosfera formano assieme la c.d. *infosfera*, che altro non è, a ben vedere, che l'*ambiente*, misto (digitale e analogico), all'interno del quale conduciamo le nostre esistenze (Floridi 2017)¹¹; è quindi possibile (per quanto non ancora probabile) che in un futuro più o meno remoto si assista a una dilatazione semantica del termine *ambiente* dalla biosfera all'intera infosfera, aprendosi così insospettabili possibilità di interazione normativa tra settori che oggi ci appaiono lontanissimi: del resto, in chiave prettamente costituzionalistica, basterebbe aggiungere ai tradizionali riferimenti in materia ambientale (artt. 2, 9, 32 e 117) il richiamo all'art. 21 Cost. per gettare le basi di una tale sfida esegetica; a quel punto, e così concludo, sarebbe interessante vedere se, nel conseguente processo di ibridazione, sarà il Diritto dell'informazione a confluire in quello dell'Ambiente o viceversa.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (1987), *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, Milano, Giuffrè.
AA.VV. (1996), *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, Modena, Mucchi.

¹¹ Portando avanti l'analogia, anche taluni fenomeni tipicamente comunicativi (come, ad esempio, le *fake news*) si prestano già ora a essere letti in chiave ecologica (nello specifico, come peculiare forma di *inquinamento digitale*: Floridi 2020, 71).

Amirante, D. (2000), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, Franco Angeli.

Amirante, D. (2019), *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. speciale, pp. 1 ss.

Bergoglio, J.M. (2015), *Laudato si'*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.

Bifulco, R. (2008), *Diritto e generazioni future*, Milano, Franco Angeli.

Branca, G. (a cura di) (1975), *Commentario della Costituzione, Art. 1-12*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano.

Branca, G. (a cura di) (1976), *Commentario della Costituzione, Art. 29-34*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano.

Capone, N. (2019), *L'invenzione del paesaggio. Lo spazio terrestre nella prospettiva costituzionale*, in *Politica del diritto*, 1, pp. 47 ss.

Capra, F. e Mattei, U. (2017), *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, Feltrinelli.

Caravita, B. (1996), *La razionalizzazione della normativa ambientale in Italia*, in Nespore, S. (a cura di), *Rapporto mondiale sul diritto dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, pp. 207 ss.

Caravita, B. (2005), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino.

Cassese, S. (1975), *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1-2-3, pp. 116 ss.

Cecchetti, M. (2000), *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè.

Cecchetti, M. (2020a), *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto pubblico europeo – Rassegna online*, 1, pp. 1 ss.

Cecchetti, M. (2020b), *La produzione pubblica del diritto dell'ambiente: tra expertise tecnico-scientifica, democrazia e responsabilità politica*, in *DPCE Online*, 3, pp. 3399 ss.

D'Amico, M. (2019), *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, pp. 93 ss.

De Leonardis, F. (2020), *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1, pp. 50 ss.

Floridi, L. (2017), *La quarta rivoluzione: come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Raffaello Cortina.

Floridi, L. (2020), *Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica*, Milano, Raffaello Cortina.

Grassi, S. (1994), *Costituzioni e tutela dell'ambiente*, in Scamuzzi, S. (a cura di), *Costituzioni, razionalità e ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, pp. 389 ss.

Grassi, S. (2017), *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, pp. 4 ss.

Grassi, S. e Cecchetti, M. (a cura di) (2006), *Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche*, Milano, Giuffrè.

Luther, J. (1989), *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 4, pp. 673 ss.

Manetti, M. (2019), *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, in *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 315 ss.

Mantini, P. (2006), *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2, pp. 207 ss.

Martines, T. (1996), *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in Pepe, V. (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 15 ss.

Merusi, F. (1975), *Sub Art. 9*, in Branca, G. (a cura di), *Commentario della Costituzione, Art. 1-12*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, pp. 434 ss.

Montuschi, L. (1976), *Sub Art. 32, 1° comma*, in Branca, G. (a cura di), *Commentario della Costituzione, Art. 29-34*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, pp. 146 ss.

Morin, E. e Kern, A.B. (1994), *Terra-patria*, Milano, Raffaello Cortina.

Nespor, S. (a cura di) (1996), *Rapporto mondiale sul diritto dell'ambiente*, Milano, Giuffrè.

Pepe, V. (a cura di) (1996), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.

Porena, D. (2009), *La protezione dell'Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, Giappichelli.

Porena, D. (2020), *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi*, 14, pp. 312 ss.

Predieri, A. (1969a), *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in Id., *Urbanistica, tutela del paesaggio, Espropriazione*, Milano, Giuffrè, pp. 3 ss.

Predieri, A. (1969b), *Urbanistica, tutela del paesaggio, Espropriazione*, Milano, Giuffrè.

Predieri, A. (1970), *La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine*, in *Foro amministrativo*, III, pp. 359 ss.

Predieri, A. (1996), *Le norme tecniche come fattore di erosione e di trasferimento di sovranità*, in AA.VV., *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, Modena, Mucchi, pp. 1413 ss.

Prigogine, I. (1986), *Dall'essere al divenire: tempo e complessità nelle scienze fisiche*, Torino, Einaudi.

Rescigno, G.U. (2001), *Costituzione economica*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Treccani, pp. 1 ss. (*ad vocem*).

Rezende, E.N. (2016), *Environmental Law Under Optical Constitutional Law and Liability for Damage to the Environment in Community Law: The Situation of the Art in Constitutional and Community Environmental Law*, in *Revista de Direito Internacional*, 3, pp. 287 ss.

Rossi, G. (2010), *L'ambiente e il diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 0, pp. 8 ss.

Rossi, G. (2015), *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2, pp. 2 ss.

Rossi, G. (2018), *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, pp. 110 ss.

Scamuzzi, S. (a cura di) (1994), *Costituzioni, razionalità e ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri.

Schmitt, C. (2008), *La tirannia dei valori*, Milano, Adelphi.

Settis, S. (2010), *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, Einaudi.

Silvestri, G. (1987), *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, Milano, Giuffrè, pp. 1183 ss.

Tallacchini, M. (1996), *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli.

Environmental Constitutional Law and Human Nature. The essay reconstructs the interpretive path that led to establishing an autonomous constitutional value for the environment under Italian constitutional law starting from the concept of «landscape» in Art. 9 of the Italian Constitution. Subsequently, it examines the assumptions underlying the current version of Environmental Law in the Italian Constitution and identifies critical aspects of it. The essay then surveys the constitutional revision bills currently under proposal and adds a personal proposal for reform. As the essay predicts, a fusion between Environmental Law and Media Law appears likely, albeit not in the near future.

Keywords: Constitutional Law; Environment; Environmental Constitutionalism; Environmental Constitution.

ANTONIO RIVIEZZO è professore di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Siena.